

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "IISG"), C.F. 80429910583 e P. IVA 11787331005, con sede legale in Via Calandrelli 25, 00153 Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Luca Crescenzi

E

L'Università degli Studi di Verona (di seguito "Università"), C. F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, Via dell'Artigliere, 8, 37129 Verona, nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Pier Francesco Nocini

PREMESSO CHE

- a) L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle social sciences and humanities;
- b) L'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro- settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- c) L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti;
- d) IISG e Università degli Studi di Verona (di seguito le Parti) sono interessati a una reciproca collaborazione

- di carattere scientifico e organizzativo attraverso la definizione e realizzazione di progetti comuni, al fine di promuovere la cooperazione scientifico-culturale nell'ambito dei settori scientifici di interesse;
- e) Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di partecipazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito di attività formative, di diffusione delle conoscenze e di supporto alla ricerca;
 - f) Le Parti manifestano il comune interesse a programmare, promuovere e intraprendere lo sviluppo delle conoscenze delle attività di ricerca e formazione, e, più in generale, intervenire con contributi rilevanti alla discussione in merito alle principali questioni attualmente al centro del dibattito pubblico europeo anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei;
 - g) Le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifica, anche con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico, si impegnano a:
 - a) promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
 - b) partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;
 - c) sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
 - d) cooperare nello scambio scientifico-accademico in una prospettiva pluralista ed europea che a titolo di esempio si potrà realizzare in riunioni, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni su carta o in piattaforme, ecc.;

- e) promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
 - f) valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche;
3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
 4. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse da IISG e Università degli Studi di Verona, non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta nelle Convenzioni Operative come indicato nel successivo art. 2 sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci.

Articolo 2 – Convenzioni Operative

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui al precedente articolo 1 potranno essere stipulate tra le Parti apposite convenzioni operative, da sottoscrivere secondo i rispettivi ordinamenti interni. Tali accordi dovranno contenere:
 - a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
 - b) la durata dell'azione, programma o progetto;
 - c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
 - d) il regime di tutela dei risultati scientifici, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle attività e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Articolo 3 – Importo e impiego di risorse finanziarie

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Eventuali costi operativi di realizzazione delle attività congiunte, verranno disciplinati, fermo restando l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma del presente Accordo e nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, secondo le modalità indicate dalle Convenzioni operative di cui al precedente art. 2.

Articolo 4 – Responsabili dell'Accordo

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell'Accordo Quadro al quale compete:
 - di agire per il soggetto che l'ha designato per le attività esecutive dell'Accordo di collaborazione e di reportistica al proprio interno
 - monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
2. Il responsabile per l'Università degli Studi di Verona è il prof. Massimo Salgaro, email massimo.salgaro@univr.it;
3. Il responsabile per l'Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email crescenzi@studigermanici.it.

Articolo 5 - Collaborazione con altri soggetti

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 6 - Durata e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni. L'Accordo potrà essere rinnovato per iscritto prima della scadenza quinquennale.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo di collaborazione medesima.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte. Non sono previsti accordi accessori.

Articolo 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ente ospitante, l'accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche

- e agli archivi, anche informatizzati) e l'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
2. Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le parti, l'Istituto e Università degli Studi di Verona offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia a livello di personale scientifico, che a livello di comitati scientifici e di selezione progetti di ricerca comuni.
 3. Le Parti provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
 4. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 5. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. In materia di proprietà dei risultati e di Pubblicazioni, ciascuna Parte mantiene la proprietà di tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale preesistenti, inclusi tutta la documentazione, i dati, le informazioni tecniche e il know-how impiegati nell'esecuzione dell'Accordo. Tutte queste informazioni devono essere conservate con la massima riservatezza e non devono essere divulgate o copiate a terzi. Le conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa, nell'ambito dell'oggetto del presente Accordo stabilito al precedente art. 1, ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e che essa utilizzerà per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori), resteranno in piena ed

intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che nell'ambito delle attività qui definite.

2. Le Parti concordano che ogni diritto nuovo e conoscenza nuova (definendo con ciò tutti i diritti o titoli di proprietà industriali e/o intellettuali che risulteranno dall'esecuzione del presente Accordo, sia in forma di risultati finali sia in forma di risultati intermedi ottenuti in corso di progetto), nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 1, saranno proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno fare libero uso per soli scopi interni di ricerca, mentre per l'utilizzo commerciale le Parti si accordano come segue:
 - a) I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente.
 - b) L'Istituto e Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell'ambito del presente Accordo, facendo esplicito riferimento all'accordo stesso e in ogni caso nel rispetto dell'assenso alla pubblicazione concordato nella Convenzione Quadro.
 - c) Resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di Università degli Studi di Verona o dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo Quadro, Università degli Studi di Verona e l'Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente Accordo. Le parti contraenti trattano i dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità strettamente connesse all'attività prevista nello stesso.
2. Riguardo le attività di trattamento dei dati personali effettuate in attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità di regolare determinate attività di trattamento di dati personali nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 2, aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei ruoli privacy delle Parti.

Articolo 12 – Codice Etico

1. Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Articolo 13 – Spese contrattuali

1. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il presente Accordo Quadro – concernente esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica – non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico di entrambe le Parti. L'Università degli Studi di Verona provvederà all'assolvimento in modo virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13/01/2006). L'Istituto provvederà al rimborso in favore dell'Università del 50% dell'imposta.

Articolo 14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla

interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, eventuali controversie inerenti alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo Quadro sono devolute alla giurisdizione esclusiva della competente Autorità giurisdizionale amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 104/2010).

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e il codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale.
3. Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti.

Università degli Studi di Verona

Il Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

Istituto Italiano di Studi Germanici

Il Presidente

Prof. Luca Crescenzi